

# COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 -

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: **Approvazione Statuto Comunale.**

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno OTTO del mese di AGOSTO, alle ore 18,45, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Poerio, sede municipale, riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE, in grado di prima convocazione di sessione ordinaria, partecipata a termini di legge al signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENZE
CIACCI IVAN -SINDACO	SI
SCARPINO Giovanni	SI
LEONE Filomena	SI
BRESCIA Gianfranco	SI
MAZZEI Salvatore	SI
PANE Caterina	SI
MONTALTO Vincenzo	SI
MAZZA Susanna	SI
LODARI Carmine	SI
CIACCIO Severino	NO
AIELLO Raffaele	NO
LODARI Mariagrazia	NO
MAGLIO Giuseppina	SI

PRESENTI N.10

ASSENTI N.3

Degli assenti sono giustificati i Signori: .....

Presiede l'Assise il Sindaco Dott. **Ivan CIACCI**

Assiste ai lavori il Segretario Dott. **Luciano CILURZO**

IL PRESIDENTE

rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i convocati a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che in apertura di seduta il Sindaco, facendo seguito all'appello nominale dei Consiglieri, ne rimarca le assenze registrate, tenuto conto dell'importanza di un ordine del giorno avente per argomento unicamente l'approvazione dello Statuto Comunale, atto fondamentale per la vita amministrativa della comunità;

**Considerato** che l'Amministrazione corrente, trattandosi di un atto mai aggiornato dopo la sua prima approvazione, ha inteso dotare l'Ente di un nuovo Statuto Comunale in rispondenza non solo al suo Programma di Mandato, che tratta la sua approvazione tra le priorità, ma anche alle sollecitazioni ministeriali in materia;

**Precisato**, da parte del Presidente, che l'ordine dei lavori si svilupperà con l'esame e la votazione della bozza di statuto prima per singolo articolo, poi con una votazione finale complessiva, e che il riferito esame avverrà attraverso contestuale proiezione su schermo dell'articolato, che peraltro già tiene conto delle osservazioni pervenute e che altre potranno egualmente essere presentate e discusse in aula;

**Constatato**, a questo punto, l'ingresso in aula dei Consiglieri di Minoranza Aiello Raffaele, Lodari Mariagrazia e Ciaccio Severino, il quale in particolare, richiesta ed. ottenuta la parola, da lettura nella sua qualità di un documento, da allegarsi all'atto deliberativo, con cui dichiara, per le motivazioni ivi esposte, la non partecipazione ai lavori consiliari del gruppo stesso, che quindi al termine dell'intervento abbandona l'aula;

**Preso atto**, altresì, dell'intervento del Sindaco che, stigmatizzando l'atteggiamento rinunciatorio ai lavori del gruppo di minoranza, anche in considerazione del fatto che le osservazioni a suo tempo presentate dal consigliere Ciaccio sono state in larga parte recepite, dà successivamente corso all'esposizione della sua relazione politica, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono rimarcate le linee guida che hanno informato la stesura della bozza di statuto;

**Dato corso**, pertanto, alla lettura e alla discussione dei singoli articoli, provvedendo di volta in volta a separate votazioni palesi e registrando, dall'esame in poi dell'art. 25, la presenza di n°10 Consiglieri per l'ingresso in aula del Consigliere Maglio Giuseppina;

**Preso atto** che, al termine delle singole favorevoli votazioni, il Presidente mette ai voti nel suo complesso l'approvazione definitiva dello Statuto Comunale, registrando il seguente risultato espresso per alzata di mano: *Consiglieri presenti e votanti n°10, voti favorevoli n°10;*

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Acquisiti** i prescritti pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

## DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso,

- di approvare lo Statuto del Comune di Belcastro, contenuto nel relativo allegato e composto da n°42 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione dello Statuto all'Albo Pretorio dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria (B.U.R.), provvedendo quindi alla sua trasmissione presso il competente Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali.

*Egredi Consiglieri,*

Il momento odierno deve rappresentare per la nostra Comunità una vera e propria solennità, prima ancora che un grandioso traguardo politico, e come tale deve restare impresso nella memoria di tutti, giacché oggi si dà corso alla possibilità di assolvere all'agognato riscatto sociale e civile, che il paese attende da tempo, dopo una lunga notte di beghe, cioè un passato vissuto per lo più senza vere e sostanziali prospettive di luce.

L'Amministrazione, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Carta Statutaria, assolve oggi ad un compito fondamentale del suo Bilancio di Mandato: restituire ai Belcastresi quella dignità civile che li riconcili con la gloriosa storia della vecchia Genioastrum e prima ancora della magnogreca Coni.

Ma come peraltro è mia abitudine in tutti i provvedimenti consiliari importanti, specie ora in presenza di un argomento di tale portata, mi si conceda di fare un utile e propedeutica premessa, che ha il solo scopo di rinfrescare i nostri ricordi in materia di educazione civica, non certo di nozioni giuridico-amministrative, che è compito precipuo degli esperti, ma solamente quanto basti per coinvolgere tutto l'uditorio ad un approccio con l'argomento all'ordine del giorno il più sereno e limpido possibile.

Prima dell'avvento della L. 142/90, l'ordinamento dei Comuni e delle Province era ispirato al principio dell'uniformità del modello organizzativo strutturale di tali enti. Ne conseguiva, ovviamente, l'assenza di qualsiasi differenziazione d'ordine giuridico degli enti locali in ragione della diversità delle loro caratteristiche demografiche, topografiche e storiche e politiche. Con l'introduzione nel 1948 della Costituzione repubblicana, Comuni e Province vengono ad essere riconosciuti enti autonomi nell'ambito di principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni (art. 128). Con gli articoli 2 e 4 della predetta L. 142/90 si è dato corso al citato articolo costituzionale, riconoscendo a Comuni e Province il potere di adattare, con propri statuti, la normativa generale alle differenti e specifiche realtà locali, individuando le finalità da perseguire. La L. n°267 del 18 agosto 2000, meglio conosciuta come Testo Unico degli Enti Locali ha recepito l'impostazione riformatrice del 1990 e, in linea con la L. 265/99, ha manifestato l'intento di provvedere ad un allargamento dell'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. Infatti, l'art 1, c 3 del T.U. individua, soltanto nei principi della legislazione statale in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, il limite all'esplorazione della potestà normativa statutaria.

Inoltre, sempre il T.U. prevede per gli enti locali, al c. 4 dell'art 3, non solo l'autonomia organizzativa e amministrativa, impositiva e finanziaria, ma anche un'autonomia normativa, che consente la produzione di norme da imporre ai cittadini appartenenti alla comunità. Ed è proprio esercitando tale forma d'autonomia, in maniera soggettivamente e territorialmente limitata, che viene a realizzarsi un potere autonomo di emanare norme, per lo più svincolato dal rapporto di attuazione o esecuzione di precedenti disposizioni di legge.

La conseguenza più naturale è che l'autonomia normativa viene ad estrinsecarsi nell'autonomia statutaria, che è il potere dell'ente di varare il proprio statuto, e nella potestà regolamentare, cioè di emettere regolamenti per disciplinare determinate materie. Viene a compiersi, in tal modo, il principio dell'assetto pluralistico e democratico dei pubblici poteri nel sistema repubblicano, giacché mediante tali espressioni di autonomia gli enti locali danno liberamente voce alla propria specificità civile, socio-culturale e economica.

Ma cos'è uno statuto. In genere con questo si indica fatto normativo fondamentale che regge l'ordinamento politico e giuridico di uno Stato di tipo non assolutistico o che disciplina un'associazione o ente di tipo privatistico. Riguardo agli enti locali lo statuto, quale espressione dell'autonomia statutaria ad essi riconosciuta, si configura come una <piccola Costituzione>, ma anche quale strumento giuridico che dà la forma all'autonomia propria e speciale degli enti, ne plasma l'organizzazione e stabilisce le linee di sviluppo dell'attività. Ricordiamoci anche dei caratteri fondamentali di uno statuto comunale.

Innanzitutto, viene la necessità, intesa come necessità che ciascun ente abbia il proprio statuto; segue poi l'unicità ed esclusività, nel senso che ciascun ente adotta un proprio statuto che, adeguando la normativa statale alle esigenze caratterizzanti il territorio e la popolazione che vi è insediata, è esclusivo. Quindi emerge la veridicità delle indicazioni concernenti le finalità istituzionali dell'ente, per cui lo statuto appare come l'immagine dell'ente, e la stabilità, intesa come necessità per la carta costitutiva dell'ente di essere studiata in proiezione e con caratteri di durevolezza. Completano, infine, la caratterizzazione statutaria la normatività, con tutte le conseguenze che ne derivano e la specialità, nel senso che lo statuto prevale, come norma speciale, sulla norma; di diritto comune, cioè sulla legge. Lo statuto è dunque un atto necessario, unico ed esclusivo dell'ente locale, ma è anche e soprattutto un atto normativo contenente delle norme aventi la capacità di innovare l'ordinamento giuridico. Quanto al ruolo che tale atto normativo è destinato ad occupare nella gerarchia delle fonti, esso discende dalla scelta qualificatoria, di cui si è innanzi detto. E' bene precisare, a tale proposito, che secondo il pensiero corrente dominante, le disposizioni dello statuto, pur rivolte con margini sensibili di autonomia alla disciplina fondamentale della vita dell'ente locale, sono pur sempre attuative di principi fissati dalla legge. Di conseguenza, lo statuto è da considerare come una fonte di secondo grado subordinato, sia in ordine al suo contenuto normativo che alla sua forza innovatrice, ai principi tracciati dalle norme di legge e, ragionevolmente, anche ai regolamenti che di queste costituiscono diretta attuazione o esecuzione, e quindi, evidentemente, limitato dal principio di gerarchia delle fonti. Infatti, il rapporto tra normativa statale e statuto comunale, è disciplinato in maniera compiuta dall'art 1, c. 3 del T.U., dove è introdotto il principio obbligatorio in base al quale la legislazione sull'ordinamento dei Comuni e delle Province, nonché di disciplina nello svolgimento delle funzioni ad essi affidate, deve contenere in modo espresso i principi che costituiscono il limite inderogabile per l'autonomia normativa dei suddetti enti. Si è, quindi, stabilito che i principi non sono un semplice indirizzo che si può o meno seguire, ma costituiscono limite assoluto, non derogabile da parte delle norme statutarie, purché esplicitati in una norma. Perciò deve

essere chiaro che l'autonomia statutaria deve conformarsi alle leggi statali per quanto concerne i principi indicati. Le norme statutarie possono prevedere anche delle regole speciali e diverse rispetto alle leggi statali, ma la diversità non può spingersi fino al contrasto, perché in tal caso sarebbero tra loro incompatibili. Da ciò consegue che ogni modifica alle leggi statali che contengono questi principi si riverbera sulle norme statutarie. Secondo il c. 3 dell'art. 1 del T.U., l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Ciò significa, quindi, che l'abrogazione delle norme statutarie incompatibili con l'entrata in vigore delle nuove leggi in materia è automatica. La norma statutaria cessa di avere piena efficacia e non produce più effetti giuridici; occorrerà allora provvedere a modificare tale norma in ambito locale. A tal fine, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3 T.U. afferma che gli enti locali adeguano gli statuti entro centoventi dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Decorso tale termine, le norme statutarie incompatibili sono considerate abrogate. E difatti, in ordine all'adeguamento statutario alle previsioni del Testo Unico, il c. 1 dell'art. 273, sancisce che resta fermo quanto disposto dall'art. 33 della L. n° 81 del 25.03.1993, che assegna a Comuni e Province un termine temporale pari a dodici mesi per provvedervi. Decorso tale periodo, a far data dall'entrata in vigore della legge, le norme statutarie con essa eventualmente contrastanti sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Quanto al contenuto dello statuto, inoltre, v'è da distinguere quello obbligatorio da quello facoltativo. Il primo, che è contenuto essenziale ed uniforme, è caratterizzato da quanto prescritto dall'art. 4 della L. 142/90, successivamente integrato dall'art. 6 del T.U. proprio in relazione all'ampliamento dell'autonomia statutaria. La citata L. 142 del 1990 vi faceva, infatti, rientrare le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, gli istituti di partecipazione popolare, le forme di decentramento e le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il T.U. del 2000 ha aggiunto i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, i segni distintivi dell'ente (stemma e gonfalone) e le loro peculiari caratteristiche, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della L. 125/91 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da questo dipendenti interessante quanto importante, appare nello specifico la prima di queste aggiunte, cioè i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Si tratta di un riferimento introdotto ex novo dal testo unico e sul quale sembra esserci discordanza di opinioni interpretative, ma riconducibili alla tesi che la rappresentanza legale e giudiziale spetterebbe al Sindaco e al Presidente della Provincia ex art. 50, ma sarebbe delegabile ai dirigenti, per cui l'art. 6, c. 2, non attribuisce allo statuto la possibilità di assegnare ad altri soggetti che non siano il Sindaco e il Presidente della Provincia la rappresentanza legale, ma solo di specificarne le modalità di esercizio.

Per quanto attiene poi al contenuto facoltativo, il legislatore ha inteso riferirsi a quella che viene definita dagli esperti «la selezione e gradazione dei fini». È questo il terreno che segna la più ampia autonomia del Comune, impegnato a compiere precise opzioni di fondo da codificare nella sua piccola Costituzione. Rientrano, a titolo esemplificativo, nel contenuto facoltativo dello statuto: la previsione dell'eventuale applicabilità delle norme del T.U. ai consorzi per la gestione dei servizi sociali (art. 2, c. 2), la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento delle istituzioni (art. 114, c. 5), la previsione di consultazioni referendarie (art. 8, c. 3), la figura del Presidente del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e la costituzione di commissioni consiliari.

Un'ultima cosa: l'iter deliberativo. Il procedimento di approvazione dello statuto, valido anche per le modifiche del suo contenuto, si configura come procedimento aggravato stante l'importanza dell'atto e la conseguente necessità di consentire ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare. In particolare, l'art. 6, c. 4 del T.U. richiede che la deliberazione contenente lo statuto ottenga il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati all'organo consiliare e che, in caso contrario, la votazione vada ripetuta entro 30 giorni in successive sedute. In tale caso, lo statuto s'intende approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio. Appare evidente, da quanto sopra, l'intento del legislatore di favorire l'aggregazione di forze politiche diverse, di là della stretta maggioranza di governo, su un disegno costituzionale unitario.

Successivamente è prevista la pubblicazione dello statuto in triplice forma: all'Albo Pretorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e nella Raccolta Ufficiale degli Statuti tenuta presso il Ministero dell'Interno. Di tali pubblicazioni, invero, soltanto la prima assume rilievo affinché lo statuto divenga esecutivo, per come indicato all'art. 6, c. 5, del T.U., dove si legge che «l'entrata in vigore dello statuto è subordinata al solo adempimento dell'avvenuta affissione del relativo testo, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'ente».

Bene. A conclusione di questa carrellata di civili ricordi attinenti al tema di oggi, sicuro di essere perdonato per la noia arrecata, auguro a tutti voi un felice prosieguo dei lavori consiliari. *Grazie.*

# STATUTO COMUNALE DI BELCASTRO

(*Deliberazione del consiglio comunale n°31 – 8 agosto 2005*)

## TITOLO I

### Principi fondamentali

#### Art. 1

##### *Autonomia comunitaria*

1. Il comune di Belcastro, che la Repubblica Italiana riconosce e promuove in forza dell'art. 5 della Costituzione, realizza la sua autonomia nell'identità storica e civile e nella vocazione al proprio sviluppo, mediante forme di cittadinanza attiva nonché responsabilità di governo degli organi elettivi comunali.
2. Esprime le scelte sociali e politiche della Comunità, curandone gli interessi generali e garantendone l'autonomia attraverso il presente statuto, le proprie potestà e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.
3. Esercitando i doveri di solidarietà ed ispirandosi alla sua vocazione cosmopolita, nel rapporto di associazione e di collaborazione leale con altri Comuni e livelli di governo superiori, partecipa all'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana nonché agli eventuali allargamenti dell'Unione Europea, ispirati dall'unità culturale ed economica del vecchio continente. Inoltre, promuove e realizza intese, cooperative e gemellaggi con Comunità di altri Paesi ed attua la Carta Europea delle Autonomie Locali.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la complessità del suo territorio, può ricorrere altresì alle forme associative secondo i modelli convenzionali enunciati al Capo V del D.Lgs.n°267 del 18 agosto 2000 (artt.30 e 35), tendenti a rafforzare le possibilità strutturali e ad ottenere risultati di maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi e delle funzioni pubbliche.
5. Con il concorso della cittadinanza e di altri Comuni calabresi, propone provvedimenti e referendum abrogativi, consultivi e confermativi in ordine a misure programmatiche e a norme statutarie e legislative regionali. Partecipa, altresì, in via diretta o per il tramite degli organismi di presenza e di rappresentanza delle Autonomie Locali, alla concertazione e alla consultazione nazionale, regionale e provinciale.
6. È Città d'Arte per storia e cultura millenaria, testimoniata dall'ingente e prezioso patrimonio di beni artistici, architettonici ed archeologici, che ne caratterizzano la fisionomia di base e che, insieme alle cospicue risorse agricole ed ambientali, ne promuovono una sicura e suggestiva vocazione turistica.
7. Si riconosce parte integrante dell'Europa Unita perché fondata sulle comuni radici cristiane, che l'Ente tutela come valore di una società ispirata alla tolleranza.

#### Art. 2

##### *Statuto*

1. Il presente Statuto realizza il patto sociale con cui la comunità di Belcastro si dà le regole fondamentali della sua convivenza civile, della partecipazione popolare e della democrazia comunitaria, nel rispetto dei diritti e dei doveri costituzionali.
2. Le scelte di contenuto e di metodo, le finalità, l'ambito di regolazione e i criteri d'interpretazione ed applicazione dello statuto e delle altre fonti normative s'ispirano ai

principi del primato del cittadino e della legalità costituzionale nonché di autonomia comunitaria e di sussidiarietà sociale ed istituzionale.

3. Lo statuto di autonomia preordina il funzionamento del Comune, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, la rappresentanza democratica, le responsabilità degli organi amministrativi alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, perseguendo risultati di massima semplificazione, comunicazione, trasparenza, efficacia, economicità, buon funzionamento della cosa pubblica locale.

4. Le modalità di approvazione del presente Statuto e le relative modifiche trovano attualmente la loro disciplina all'art. 6 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000. In particolare, le eventuali successive modifiche saranno essenzialmente rivolte ad armonizzare le norme all'evoluzione e all'innovazione civile, produttiva e tecnologica, salvaguardando i caratteri originari e i valori della comunità locale.

#### Art. 3

##### *Finalità sociali ed economiche*

1. Il Comune sostiene la crescita della Comunità mediante la costruzione della coesione sociale ed economica nonché la ricerca di una visione e di una progettazione strategica, unificante e condivisa dello sviluppo.

2. A tal fine, il Comune si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:

a) sostenere le politiche attive per il lavoro mediante la diffusione della cultura imprenditoriale, dell'informatizzazione, delle lingue straniere, dell'uso consapevole d'internet;

b) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche di fatto il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali, e tendere a rendere effettiva la partecipazione della comunità locale all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità nazionale ed europea, promuovendo l'innovazione, l'integrazione europea ed il pensiero positivo;

c) sostenere la famiglia, quale valore fondamentale della comunità, orientando a tal fine le politiche sociali e di aggregazione;

d) tutelare l'identità e i valori della Comunità, con particolare riguardo a quelli della famiglia, alle forme d'associazione e di volontariato, per una compiuta formazione dei cittadini, garantendo un'effettiva partecipazione degli stessi alla vita della comunità e dell'Ente Locale;

e) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni comunali, favorendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali nonché nella formazione della complessa struttura della burocrazia comunale;

f) promuovere la sussidiarietà, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche presenti ed operanti a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché con le imprese private e le organizzazioni del volontariato;

g) tutelare la salute dei cittadini, promuovendo l'alimentazione biologica, i prodotti tipici, il commercio equo e solidale, l'utilizzo d'energia alternativa ed iniziative educative ed informatiche;

h) proteggere e tutelare il territorio comunale quale bene della Comunità anche attraverso la salvaguardia ambientale e la protezione civile;

i) promuovere lo sviluppo sostenibile, con iniziative per la protezione della natura e per la prevenzione dall'inquinamento di fiumi, boschi, atmosfera, garantendo integrità e corretta utilizzazione e valorizzazione del territorio comunale;

l) valorizzare le risorse della comunità locale, specie in riferimento al modello turistico <mare-monti>, perseguendo lo sviluppo economico sociale ed offrendo ai giovani, a tal fine, idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative e di realizzazione umana;

- m) assumere reali forme di solidarietà sociale e di prevenzione dell'emarginazione, in particolare combattendo la diffusione della droga nonché sostenendo il recupero del disagio giovanile e l'integrazione sociale dei diversamente abili;
- n) incentivare la cultura, le tradizioni e la storia locale, lo sport, l'associazionismo e la cooperazione, favorendo la partecipazione nei settori dei servizi sociali e della tutela dell'ambiente;
- o) concorrere a realizzare la formazione dei docenti nelle scuole d'ogni ordine e grado, preordinandola all'istruzione ed integrazione degli alunni e dei diversamente abili;
- p) promuovere l'istruzione e la formazione universitaria e post-universitaria, anche attraverso l'insegnamento a distanza;
- q) contrastare con mezzi leciti la presenza della criminalità in ogni sua forma;
- r) sostenere ogni misura idonea perché il trattamento dei dati personali in suo possesso sia rispettoso delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- s) promuovere la cultura del merito, come elemento propulsore d'innovazione e rinnovamento nei percorsi di sviluppo sociale e professionale;
- t) tutelare i diritti del consumatore.

#### Art. 4

##### *Autonomia normativa*

1. L'autonomia normativa del Comune si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dall'art. 114, comma 2, della Costituzione; essa delinea anche l'ambito di esercizio delle potestà regolamentari comunali, riconosciute e garantite dall'art. 117, comma 6, della medesima Costituzione.
2. La potestà statutaria, stabilendo ai sensi del predetto articolo 114 le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo del Comune e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, si svolge in armonia con i principi generali della legge statale che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p, ne disciplina il sistema elettorale e gli organi di governo e ne determina le funzioni fondamentali, ai sensi di quanto attualmente previsto all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
3. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statuari dell'ordinamento comunale, disciplina nelle materie riconosciute, attribuite e conferite al Comune l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, garantiti dalla legislazione statale, di cui all'art. 117, c. 2, lettera m, della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.
4. I regolamenti comunali sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che viene adottato dalla Giunta Comunale, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse con il diritto dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali in ordine alle prestazioni di spettanza del comune di Belcastro, le norme regolamentari comunali, che assicurino condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minori onerosità, trasparenza, partecipazione, economicità, semplificazione, sostituiscono la preesistente normativa legislativa statale o regionale in materia, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

Art. 5  
*Territorio*

1. Il territorio del comune di Belcastro, tra i più estesi della Provincia di Catanzaro (Kmq. 52,78), si distende in maniera bislunga dalle falde sud-orientali della Sila Piccola verso la costiera del Medio-Jonio, condividendo a nord-est il confine con la provincia di Crotona assieme al tratto terminale del fiume Tacina e della sua foce, che lo dividono da Cutro, e a seguire con il comune di Mesoraca, proseguendo quindi, all'interno del catanzarese, al limite dei comuni di Marcedusa e Petronà nonché di Cerva, Andali e Botricello, antichi suoi casali.

2. È costituito dal capoluogo o *borgo storico*, adagiato in collina (600 m.) su di uno sperone boscoso di fianco al fiume Nasari, sulla cui cima si ergono maestose le rovine del castello dei Conti d'Aquino, e da due amene frazioni periferiche, una presilana più modesta (*Acquavona*), l'altra più estesa e rivierasca, detta **Marina di Belcastro**, compresa tra il fiume Tacina e Botricello, includente gli antichi feudi di Clima e Magliacane nonché gli insediamenti abitativi delle località Fieri, Condolè, Arango e Magliacane stessa.

Art. 6  
*Sede*

1. Il Comune ha sede nello storico Palazzo dei baroni Poerio, sito al civico 1 di piazza San Tommaso d'Aquino. Esso porta il nome della famiglia che ne fu a lungo proprietaria oltre che essere l'ultima intestataria del Feudo (XVIII sec.), ma soprattutto perché fu culla il 6 gennaio 1775 di Giuseppe Poerio, primo nel foro e nel risorgimento, gloria e vanto di Belcastro. Il palazzo fu fatto edificare verosimilmente dai duchi Sersale tra il XVI ed il XVII sec.; passò, quindi, in eredità, ai duchi Caracciolo di Forino d'Ischia ed appartenne, in ultimo, ai signori Cirillo e Galati de' Diano.

Art. 7  
*Albo pretorio*

1. Nel Palazzo di Città è individuato un apposito spazio da destinare ad <Albo Pretorio>, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Alla procedura di pubblicazione soggiacciono anche le determinazioni dei dirigenti. Il Sindaco fissa, altresì, modi e forme per la divulgazione degli atti sia nel centro che nelle frazioni.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale dispone l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8  
*Storia, Stemma, Gonfalone, Distintivo del Sindaco e Festa Patronale*

1. Belcastro proviene da storia plurimillennaria che, partendo verosimilmente dall'era neolitica ed incrociando la mitica epopea magnogreca (Koni) e, successivamente, quella romano-bizantina (Paleocastrum), approda all'antica ed austera città medievale di Geneocastrum (IX-XIII Sec.), prima di assumere i connotati e il nome odierno (Bellicastrum, 1330). Ha goduto di privilegi e titoli, specie nel XV sec., per mano di Alfonso e Ferdinando d'Aragona, che emisero decreti regi di concessione di demanialità.

2. Lo Stemma araldico è fondamentalmente quello dell'antica città di Belcastro dei Conti d'Aquino, intrecciato con segni e simboli della sua storia postuma. È contrassegnato, infatti, da un castello a tre torri (torre centrale più alta) su cui splende la stella polare (simbolo della natività di San Tommaso d'Aquino, Patrono e protettore di Belcastro sin dal 1334) e sormontato da corona.

3. Il Gonfalone lo riproduce integralmente e centralmente su di uno sfondo partito in due sole fasce verticali, gialla e rossa, interrotte in alto dalla scritta: Città di Belcastro. Esso può essere esibito nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze, accompagnando il Sindaco o suo delegato.

4. Distintivo del Sindaco è, infine, la fascia tricolore, con lo stemma del Comune e della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra e con il verde prossimo al collo.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

6. Recependo la tradizione civile e liturgica della celebrazione della festa patronale in onore di San Tommaso d'Aquino, è istituita formalmente la solennità di tale evento, confermandone in tutto e per tutto la sua efficacia precettiva oltre che quella votiva nella giornata del 21 di marzo di ogni anno.

#### Art. 9

##### *Partecipazione popolare e comunicazione*

1. Il Comune garantisce i diritti di partecipazione popolare dei cittadini residenti e di quelli stabilmente presenti sul territorio, singoli e riuniti in famiglie, associazioni, comunità, frazioni comunali, ai fini della rappresentanza degli interessi sociali, produttivi, culturali, sportivi, dell'ambientalismo, dell'animalismo e del tempo libero, mediante istituti, metodi e livelli di coinvolgimento quali:

- la concertazione mirata al raggiungimento di patti per lo sviluppo, il lavoro, la pianificazione strategica;
- la consultazione;
- interrogazioni e interpellanze;
- istanze e petizioni;
- referendum abrogativi, consultivi, confermativi;
- accesso agli atti;
- azioni di tutela degli interessi comunali;
- azioni di risarcimento dei danni ambientali;
- sussidiarietà sociale;
- rilevazioni di opinioni, anche attraverso sistemi telematici;
- concorso partecipativo ai procedimenti;
- forme di contraddittorio e di negoziazione dei conflitti.

2. I regolamenti, che disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione, di cui al comma precedente, prevedono modalità e garanzie specifiche che consentono l'effettività della partecipazione, i tempi e le responsabilità di risposta del Comune, il decentramento dei servizi.

3. Forme e requisiti analoghi sono previsti per la partecipazione alle attività e alle funzioni, che il Comune di Belcastro esercita nelle forme associate intercomunali o attraverso la Comunità Montana e altri Enti Territoriali.

4. Il Sindaco può prevedere di istituire un bollettino d'informazione comunale sull'attività della Giunta da pubblicare periodicamente anche in via telematica.

5. L'Amministrazione promuove nelle Frazioni forme di comunicazione e di partecipazione, assicurando mezzi locali e strumenti adeguati, anche favorendo incontri periodici.

6. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi, le cui modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

#### Art. 10

##### *Autonomia Amministrativa - Funzioni*

1. L'attività amministrativa del Comune di Belcastro, che si svolge secondo finalità e limiti indicati nei precedenti articoli, persegue, anche gradualmente, esiti di innovazione qualitativa e tecnologica, di efficienza, di abbattimento dei costi pubblici e di quelli sociali, di imprenditorialità pubblica, mirati a realizzare le condizioni più favorevoli per i destinatari di cui al comma 5 del presente art. 10, nel rispetto dei criteri di autonomia ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità (D.Lgs. 267/2000, art. 89), avendo presente che la potestà regolamentale degli enti locali tiene conto di quanto enunciato dalla contrattazione collettiva nazionale

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma a modelli qualitativi, amministrativi, operativi e gestionali, che sono finalizzati agli esiti ed alle condizioni di cui al precedente comma 1.

3. Tutte le funzioni amministrative che riguardano l'ente ed il suo territorio, sulla base del principio di sussidiarietà, sono riconosciute e attribuite al comune di Belcastro, che le esercita direttamente o attraverso forme associate intercomunali (Comunità Montana), sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, salvo quelle che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alla provincia di Catanzaro, alla regione Calabria e allo Stato.

4. Il Comune è titolare delle proprie funzioni amministrative, esercitate direttamente o in forma associata, a partire da quelle fondamentali, determinate dalla legge statale di cui alla lett. p, comma 2, dell'art. 117 della Costituzione, e da quelle ulteriori conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato nonché di quelle assunte autonomamente dal Comune per la cura degli interessi della Comunità.

5. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso accertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.

## TITOLO II

### Organi istituzionali del Comune

#### Art. 11

##### *Il Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che opera le scelte politico-amministrative necessarie a perseguire le finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e tenuta entro dieci giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal Sindaco, che la presiede, per l'approvazione delle linee programmatiche dell'azione politico-amministrativa, la comunicazione dei componenti della Giunta e gli altri adempimenti di legge. Il Consiglio, in occasione della discussione dei bilanci preventivo e consuntivo, ridefinisce, verifica e adegua, se necessario, l'attuazione del bilancio di mandato.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive non adeguatamente giustificate comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale. La materia è disciplinata nel dettaglio all'interno del Regolamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 12

##### *Funzionamento del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio comunale deve porre in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della comunità. In particolare, il Presidente della massima assemblea elettiva, cioè il Sindaco, assicura l'informazione preventiva in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno della stessa.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco presidente, anche in via telematica, cinque giorni prima rispetto al giorno di convocazione per le sedute ordinarie, fino ad un giorno prima per le straordinarie, fornendone sempre tempestiva informativa circa l'ordine del giorno, a norma di regolamento.
3. I membri del consiglio hanno il diritto d'accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione comunale, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento. Su atti e questioni che possono ledere la riservatezza delle persone, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità di presentazione, discussione, risposta vengono disciplinate dal Regolamento sopra citato per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le minoranze esercitano le funzioni di controllo e di partecipazione previste dalle leggi. Qualora il Consiglio Comunale decida di nominare, in via generale o per specifici problemi, Commissioni di controllo e di garanzia, alla minoranza viene assegnata la Presidenza. Il Sindaco assume iniziative per garantire pienamente la partecipazione della minoranza alla vita dell'ente, anche prevedendo l'invio dei testi, su supporto cartaceo o in via telematica, delle deliberazioni della Giunta ai capigruppo consiliari.
6. I Consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, a norma di legge e di regolamento.

7. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

8. Lo svolgimento delle sedute è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

#### Art. 13

##### *La Giunta*

1. La Giunta comunale è composta, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di quattro assessori, nominati dal Sindaco nell'ambito del Consiglio.

2. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

3. Alla Giunta compete l'emanazione di tutti gli atti amministrativi che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto al Sindaco, al Segretario e ai Responsabili dei servizi e degli uffici. In particolare, compete alla Giunta l'adozione del provvedimento di costituzione in giudizio e l'individuazione della figura abilitata a difendere l'Ente.

4. La Giunta attua gli indirizzi generali così come deliberati dal Consiglio comunale.

5. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

6. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni conferite dal Sindaco ai singoli Assessori.

7. La Giunta, prescindendo da qualsiasi formalità, viene convocata dal Sindaco, che ne dispone l'ordine del giorno.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, il revisore dei conti, tecnici, funzionari ed esperti, qualora sia necessario riferire su particolari problemi.

9. Le deliberazioni della Giunta vengono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

#### Art. 14

##### *Il Sindaco*

1. Il Sindaco rappresenta l'ente locale, convoca e presiede la Giunta Comunale, predisponendone l'ordine del giorno. Il Sindaco convoca, altresì, il Consiglio Comunale e ne predispone l'ordine del giorno quale presidente.

2. Al Sindaco compete di promuovere il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio e di sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, ed esercita i poteri attribuitigli dal D.Lgs 267/2000.

4. Il Sindaco ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, al quale competono i poteri di supplenza in caso d'impedimento o assenza del Sindaco.

5. Il Sindaco può conferire deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri per materie e problemi specifici.

6. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

7. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente e lo rappresenta anche in giudizio direttamente o attraverso il Segretario comunale (o Direttore Generale) e i Responsabili degli Uffici.

#### Art. 15

##### *Elezioni del Sindaco*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e di gestione nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

5. Il Sindaco ha competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture di gestione ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede ad adottare l'atto di nomina, di designazione, di sostituzione e di revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è, inoltre, competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 16

##### *Attribuzioni di Amministrazione*

1. Il Sindaco, quale titolare della rappresentanza legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di queste ai singoli assessori o consiglieri. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica del Consiglio, della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 3 del TUEL (D.Lgs. 267/2000);
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca motivatamente, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale dell'Ente nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina dei direttori;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

#### Art. 17

##### *Attribuzioni di vigilanza*

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi tutte le informazioni necessarie e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, per il tramite dei rappresentanti legali delle stesse, informandone la Giunta e il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 18

##### *Attribuzioni di organizzazione*

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, anche quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, e lo presiede;

b) esercita i poteri di polizia, previsti dalle leggi, nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti;

c) fissa gli argomenti da trattare nella Giunta Comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, se di competenza consiliare.

#### Art. 19

##### *Dimissioni del Sindaco*

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio del protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

#### Art. 20

##### *Vice Sindaco*

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

3. Nel caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

#### Art. 21

##### *Conferimento di deleghe*

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, ha facoltà d'assegnazione (o revoca) ad ogni assessore di funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti, che non siano atti di gestione.
2. Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

#### Art. 22

##### *Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione*

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti nominativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

#### Art. 23

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n°267.

#### Art. 24

##### *Poteri di ordinanza del Sindaco*

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
2. In particolare, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; in qualità di ufficiale di governo adotta misure contingibili ed urgenti al

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che dovessero minacciare l'incolumità dei cittadini.

Art. 25  
*Consulta del Sindaco*

1. Il Sindaco può avvalersi della collaborazione di una o più figure qualificate ai fini di ottimizzare l'uso delle risorse culturali ed economiche presenti, specie per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nonché alla cura dell'immagine del Comune e della comunicazione.

2. A tali figure, che devono essere di comprovata esperienza e che il Sindaco utilizza quale consulta nell'ambito del suo gabinetto, viene dato motivato incarico dalla Giunta Comunale a solo titolo gratuito, fatte salve le spese vive debitamente dimostrate. Eccezionalmente e per compiti rilevanti può esser loro riconosciuto singolarmente un compenso e, comunque, limitatamente alle disponibilità dell'Ente.

## TITOLO III

### Organi burocratici del Comune

#### Art. 26

##### *Il Segretario Comunale*

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area o di servizi e ne coordina l'attività, garantendo la legittimità e l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
3. Il Segretario può rogare i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale.
4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario, inoltre, esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o attribuitagli dai Regolamenti.
5. Per quanto non è espressamente previsto si rimanda all'art. 97 del T.U.E.L. 267/2000.

#### Art. 27

##### *Il Vicesegretario*

1. Può essere istituita la figura del Vicesegretario, che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza od impedimento.

#### Art. 28

##### *Organizzazione degli uffici del personale*

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità. Il Comune esercita la propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dall'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla legge e della contrattazione collettiva di lavoro.
2. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dalla G.C. sulla base degli indirizzi generali espressi da Consiglio Comunale, in conformità alle norme del presente Statuto.

#### Art. 29

##### *Responsabili dei Servizi*

1. I poteri di indirizzo e di controllo politico-organizzativo degli uffici comunali spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di Area o di Servizi.
2. Ai Responsabili di Area spetta la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Essi hanno la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo da parte dei competenti organi, e ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ove siano state conferite attribuzioni dirigenziali con decreto motivato del Sindaco ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, non

compresi espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

3. I Responsabili di Area o di Servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ogni qualvolta la deliberazione presuppone una spesa, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

#### Art. 30

##### *Responsabilità*

1. I Responsabili di Area sono direttamente responsabili, in via esclusiva ed in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione nonché della trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I Responsabili di Area o di Servizi relazionano alla Giunta e al Consiglio comunale circa i risultati conseguiti. La loro attività è verificata annualmente dal Nucleo di Valutazione, da prevedere nel regolamento degli uffici e dei servizi, che relaziona al Sindaco e al Segretario.

3. Il mancato conseguimento degli obiettivi eventualmente rilevato dal Nucleo di Valutazione nell'organizzazione del lavoro e dell'attività d'ufficio è contestato al Responsabile di Area o di Servizio secondo modalità previste da apposito regolamento.

#### Art. 31

##### *Il Personale*

1. Il Personale comunale è inquadrato in categorie e profili professionali, previsti dai C.C.N.L., in relazione al grado di complessità della funzione e ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

2. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, che vengono conferiti dal Sindaco.

#### Art. 32

##### *Responsabilità disciplinare*

1. Secondo le norme disciplinari previste per gli impiegati civili dello Stato, anche per i dipendenti comunali vengono individuate e previste nel regolamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione, tenuto conto di quanto previsto in materia di contrattazione nazionale.

2. Il regolamento prevede l'organo competente, e la relativa composizione, ad irrogare le sanzioni disciplinari. Il Sindaco è tenuto ad assumere tutte le iniziative volte a consentire la piena operatività dell'organo stesso.

## TITOLO IV

### I servizi Comunali

#### Art. 33

##### *Enti e aziende a partecipazione Comunale*

1. Il Consiglio Comunale disciplina la materia dei pubblici servizi in armonia con l'art. 113 e 113 *bis* del D.Lgs. n° 267/2000 e seguenti nonché con l'art. 1, c. 4, del presente Statuto.
2. La deliberazione del Consiglio comunale, che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione, deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.
3. Alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000.
4. Possono essere designati rappresentanti del Comune, ai sensi del comma 3 ed in ragione del mandato elettivo, anche gli amministratori del Comune. In tale ipotesi, per come previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n°267/2000, gli incarichi e le funzioni conferiti non costituiscono causa di ineleggibilità od incompatibilità con la carica.

#### Art. 34

##### *Modelli di gestione dei servizi*

1. La scelta dei modelli di gestione dei servizi, ai sensi dell'art. 113 e 113-bis. del D.Lgs. n° 267/2000 e seguenti, è di competenza del Consiglio Comunale, il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del servizio medesimo.
2. Per favorire il processo di riorganizzazione del Comune e dell'esercizio associato di servizi e funzioni, si perseguono le forme di collaborazione fra i comuni, già richiamate all'art. 1, comma 4, del presente statuto e previste dalle leggi.
3. L'organizzazione dei servizi sarà disciplinata da regolamento approvato dal Consiglio.
4. L'individuazione dei privati nella costituzione di società miste, avverrà con criteri di massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse locali dal punto di vista economico, organizzativo e finanziario.

## TITOLO V

### Finanza e contabilità

#### Art. 35

#### *Autonomia tributaria, finanziaria e contabile. Controllo di gestione. Statuto del Contribuente*

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e nell'ambito della legislazione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce ed applica tributi ed altre entrate proprie, in armonia con la Costituzione e delle leggi in materia e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione, del concorso dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione del Fondo Statale di perequazione, delle risorse aggiuntive statali, anche in connessione con interventi dello Stato e della regione Calabria e della provincia di Catanzaro.
2. Il Comune esercita la propria autonomia impositiva e tariffaria, sulla base della potestà regolamentare e nell'ambito della legislazione corrente per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando misure e condizioni di prelievo tributario e tariffario con l'osservanza di criteri di imparzialità, progressività, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive.
3. Il Comune esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, di economicità e di oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e, in generale, della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.
4. La politica di bilancio comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale scorrevole delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.
5. Il regolamento comunale di contabilità, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra l'altro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per l'adozione del controllo interno di gestione.
6. Con proprio regolamento, il Comune approva lo Statuto del Contribuente.
7. Attraverso apposito organo, il Comune attua la revisione economica e finanziaria.

#### Art.36

#### *Contabilità Comunale*

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio e che è demandata all'attività di gestione dei rispettivi funzionari per il settore di competenza.
2. La Giunta Municipale al momento della determinazione delle aliquote delle imposte comunali, indica le ragioni per le quali sceglie un'aliquota superiore al minimo, a fronte dei maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle altre ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.

3. Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi-benefici delle stesse e comunque nel rispetto dei principi di capacità di indebitamento.
4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

Art. 37  
*Bilancio*

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del Bilancio Preventivo – Conto Consuntivo, regolato dai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità.
2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati rispettivamente nel trentuno dicembre dell'anno precedente e nel trenta giugno dell'anno successivo a quello in corso, fatte salve eventuali proroghe espressamente previste per legge.
3. Sono previste relazioni sia sul Bilancio Preventivo che sul Bilancio Consuntivo.
4. La contabilità comunale è improntata ai principi espressamente previsti nelle disposizioni legislative in materia, e nel rispetto di queste alle disposizioni previste nel relativo regolamento di contabilità.

Art. 38  
*Revisione economico-finanziaria*

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti come per Legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto preventivo e di quello consuntivo.
4. Il Revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce entro 5 giorni al Consiglio.
6. Il Revisore può essere invitato dal Sindaco a partecipare ai lavori del Consiglio comunale e della Giunta Municipale.

Art. 39  
*Controllo di gestione*

1. Per garantire la realizzazione degli obiettivi programmatici e la corretta gestione delle risorse, il Comune applica il controllo di gestione che ha per oggetto l'intera attività amministrativa.
2. Il controllo viene svolto con cadenza trimestrale, e delle relative operazioni, viene redatto dai responsabili apposito verbale da trasmettere al Sindaco e contenente osservazioni e rilievi.
3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo, il Consiglio adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 40  
*Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, che avviene sulla base di ordinativi di incasso e liste di carico;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e da apposita convenzione deliberata dall'organo competente nonché da quanto previsto dal relativo regolamento di contabilità comunale.

Art. 41  
*I contratti*

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opera, devono essere preceduti da pubblici incanti, da licitazione privata, trattativa privata od appalto concorso, con le forme stabilite per i contratti dello Stato e dalla normativa UE, secondo i criteri e le procedure previsti dalle relative disposizioni di legge.

2. La concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzioni, l'acquisto e l'alienazione di beni immobiliari sono di competenza esclusiva del Consiglio comunale, comportando valutazioni di opportunità e convenienza di interesse collettivo.

## TITOLO VI

### Disposizioni transitorie

Art. 42

#### *Entrata in vigore dello Statuto*

1. Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e con le pubblicazioni previste dal citato TUEL.
2. Le variazioni e le modifiche al presente Statuto seguono le stesse norme di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale i regolamenti intesi a disciplinare, mediante corpi normativi organici, le seguenti aree di materie e funzioni di competenza comunale: Amministrativa, Finanziaria e Tecnica.
6. I regolamenti, che individuano le forme di autorizzazione, parere e nulla osta, di cui al comma 5 dell'art. 4, da sostituire con atti di diretta responsabilità del Comune, osservano, in quanto compatibili con le esigenze sociali ed economiche e la situazione locale della comunità di Belcastro, i criteri e i principi di cui all'art. 20 della legge n.59 del 1997 e successive modificazioni.